

CAPITOLO I°

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

e

ARGOMENTAZIONI DI CARATTERE GENERALE CONTENUTE NELLA SENTENZA DI I° GRADO



1° - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento riunisce le originarie istruttorie su tre omicidi, che si iscrivono in una sanguinosa catena di assassini riguardanti personalità dell'apparato istituzionale e partitico.

Infatti, in un crescendo inquietante, venivano uccisi a Palermo:

- il dr. Michele Reina, segretario provinciale della D.C. (9/3/1979);
- il capo della Squadra Mobile di Palermo dr. Boris Giuliano (21/7/1979);
- l'on. Cesare Terranova (25/9/1979);
- l'on. Piersanti Mattarella, Presidente della Regione (6/1/1980);
- il cap. Emanuele Basile, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale (5/5/1980);
- il Procuratore della Repubblica di Palermo, dr. Gaetano Costa (6/8/1980);
- l'On. Pio La Torre, segretario regionale del P.C.I. (30/4/1982);
- il Prefetto di Palermo, Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa (3/9/1982);
- il Cap. Mario D'Aleo, subentrato al collega Basile nel comando della Compagnia CC. di Monreale (13/6/1983);
- il Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo, dr. Rocco Chinnici (29/7/1983);

Ritornando agli omicidi di cui oggi ci occupiamo (Mattarella, La Torre e Reina) va, subito, sottolineato che, dopo una breve fase di istruzione sommaria, questi venivano separatamente formalizzati a carico di ignoti ed assegnati a sé stesso dal Consigliere Istruttore.

In data 24/10/1984 - a seguito delle note rivelazioni di Tommaso



Buscetta, circa la riconducibilità ai vertici di "cosa nostra" degli omicidi in esame, e segnatamente alla "commissione provinciale" di tale organismo - i tre Magistrati incaricati dell'istruzione emettevano mandato di cattura contro i predetti componenti, integrandoli riepilogativamente, in data 15/2/1985, con tre provvedimenti riguardanti altri imputati, frattanto individuati quali componenti dello stesso organo deliberativo.

In data 25/10/1985, stante la sussistenza di ritenute esigenze di connessione, sia soggettiva che probatoria, i tre distinti procedimenti venivano riuniti al "maxi processo".

In data 8/11/1985, però, si rendeva prioritaria l'esigenza di offrire al vaglio dibattimentale l'imponente istruttoria del Maxi, che riceveva, quanto alla struttura ed alle regole dell'organizzazione criminale "cosa nostra", sostanziale conferma con la nota sentenza della Corte di Assise di Palermo in data 16/12/1987, ormai, come è noto, divenuta irrevocabile.

Frattanto si attendevano i risultati di una complessa perizia balistica, con cui si era chiesto al collegio peritale (febbraio 1986) di comparare i reperti degli omicidi in questione con quelli analoghi relativi agli altri omicidi dello stesso maxiprocesso.

Inoltre, venivano svolte, a seguito delle prime rivelazioni di Cristiano Fioravanti sul coinvolgimento del fratello Valerio e di Gilberto Cavallini nell'esecuzione materiale del delitto Mattarella, approfondite indagini sul mondo dell'eversione nera.

L'esito di tali indagini, comportava, nell'ottobre del 1989, l'emissione

di mandato di cattura nei confronti di Fioravanti Giuseppe Valerio e Gilberto Cavalini, indicati quali esecutori materiali del delitto in danno del Presidente Mattarella.

Tale mandato di cattura veniva immediatamente preceduto da altro provvedimento custodiale, nei confronti di Giuseppe Pellegriti, per il reato di calunnia in danno di alcune persone di cui appresso si dirà.

L'entrata in vigore dell'attuale c.p.p., con la scomparsa della figura del Consigliere Istruttore e con la predeterminazione della chiusura dell'istruttoria al 24/4/1990, imponeva al Presidente del Tribunale di assegnare l'istruttoria dei tre processi in esame, al fine di consentirne la sollecita definizione, a due distinti giudici istruttori (l'omicidio Mattarella ad uno dei due e quello La torre e Reina all'altro), rompendo quella connessione probatoria che ne aveva necessitato, nel 1984, la riunione.

Prima della scadenza del termine istruttorio ultimo, però, su motivata richiesta del P.M., il Presidente del Tribunale, preso atto del rispettivo carico di lavoro dei due giudici Istruttori, decideva di rimettere sul ruolo dell'originario unico giudice istruttore anche i procedimenti per gli omicidi del Reina e del La Torre, anche al fine di consentire una valutazione circa l'opportunità di riunire nuovamente i tre processi.

Tale riunione veniva disposta in data 21/12/1990, ritenendo il G.I. che erano rimasti intatti i motivi che, nell'ottobre del 1984, avevano imposto la trattazione unitaria dei processi, venuta meno, come si è detto, solo a causa dell'abrogazione del vecchio codice penale di rito.

Quindi, con lo spirare del termine del 31/12/1990, fissato dalla legge



per concludere, comunque, tutte le istruttorie ancora regolate dal c.p.p. del 1930, gli atti venivano inviati per la requisitoria al P.M., che rassegnava le proprie richieste definitive in data 12/3/1991.

Immediatamente dopo, i fascicoli processuali erano depositati per i difensori degli imputati e delle parti civili, ai sensi dell'art. 372 c.p.p. abrogato, concedendo loro il termine di giorni 45 per l'esame degli atti. Scaduto il termine, il G.I. ordinava il rinvio a giudizio:

1) di Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino, Greco Giuseppe, Riccobono Rosario, Fioravanti Giuseppe Valerio e Cavallini Gilberto, per rispondere, i primi otto quali mandanti, e gli ultimi due quali esecutori materiali, dell'omicidio in danno del Presidente Mattarella e dei connessi reati concernenti la detenzione ed il porto delle armi utilizzate per commettere l'omicidio, in epigrafe precisati;

2) dei medesimi imputati, sopra indicati quali mandanti, per rispondere dei reati di omicidio in danno di Michele Reina e dei reati satelliti in epigrafe descritti;

3) degli stessi imputati, ad eccezione di Madonia Francesco, per rispondere, sempre come mandanti, del reato di omicidio aggravato in danno di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, nonché dei connessi reati concernenti la detenzione ed il porto illegali delle armi utilizzate per l'esecuzione dell'omicidio, parimenti in epigrafe meglio precisati;

4) di Pellegriti Giuseppe ed Izzo Angelo per rispondere dei delitti di calunnia loro rispettivamente ascritti.

La fase dibattimentale iniziava il 22/4/1992 con la costituzione delle parti e la formulazione di diverse eccezioni preliminari, la maggior parte delle quali decise dalla Corte di primo grado con l'ordinanza del 24/4 successivo ed altre con ulteriori provvedimenti nel corso delle successive udienze.

Si procedeva, quindi, all'interrogatorio degli imputati Calò Giuseppe e Geraci Antonino, Pellegriti Giuseppe, Izzo Angelo e Fioravanti Valerio, i quali respingevano gli addebiti, negando di avere conosciuto, prima delle rispettive vicende giudiziarie, alcuno dei loro attuali coimputati, mentre Cavallini Gilberto, Brusca Bernardo e Madonia Francesco, assenti per rinuncia, non rendevano interrogatorio.

Venivano, poi, sentiti numerosi testi, nonché imputati di reati connessi, in particolare, si procedeva, tra gli altri, all'interrogatorio di Fioravanti Cristiano, Gasparini Francesco, orbitanti nell'ambiente dell'eversione nera, nonché di Antonino Calderone, Salvatore Contorno e Vincenzo Marsala.

Il 15/1/1993, dopo una lunga latitanza, veniva tratto in arresto l'imputato Riina Salvatore che, interrogato il successivo 1° marzo, negava ogni responsabilità, dichiarando anch'esso di non conoscere né gli altri imputati né, ad eccezione di Gaspare Mutolo, i suoi accusatori, con i quali chiedeva di essere posto a confronto.

Nel corso della copiosa istruttoria dibattimentale, venivano, inoltre, sentiti numerosi altri collaboratori di giustizia e segnatamente Marchese Giuseppe, Tommaso Buscetta, Francesco Marino Mannoia, Badalamenti Gaetano, Baldassare Di Maggio, Leonardo Messina,

Rosario Spatola, Gioacchino La Barbera e Salvatore Cancemi.

In data 17/11/1993 si procedeva al confronto tra Tommaso Buscetta e Riina Salvatore, nonché a quello tra il medesimo Buscetta e l'imputato Calò.

Dopo l'escussione di numerosi Ufficiali di polizia giudiziaria e di altre persone informate sui fatti per cui si procede, venivano indicati gli atti utilizzabili e si dava inizio alla discussione finale.

In esito ad essa la Corte provvedeva nei seguenti termini:

- a) dichiarava Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Madonia Francesco e Geraci Antonino colpevoli del delitto di omicidio in danno di Michele Reina e degli altri reati satelliti, unificati sotto il vincolo della continuazione, e li condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due;
- b) dichiarava i predetti imputati colpevoli del delitto di omicidio in danno di Piersanti Mattarella e dei connessi reati concernenti le armi da fuoco e li condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due;
- c) dichiarava Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe e Madonia Francesco colpevoli dei delitti di omicidio in danno di Pio La Torre e Rosario Di Salvo e dei connessi reati satelliti, unificati per continuazione e li condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due;
- d) dichiarava Pellegriti Giuseppe ed Izzo Angelo colpevoli dei delitti di calunnia loro ascritti, unificando sotto il vincolo della continuazione

quelli ascritti al Pellegriti, e li condannava alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno;

e) assolveva Fioravanti Giuseppe Valerio e Cavallini Gilberto dai reati loro ascritti per non averli commessi;

f) disponeva la sospensione del procedimento nei confronti di Greco Giuseppe e Riccobono Rosario, stante il dubbio sull'esistenza in vita degli stessi;

g) emetteva le altre statuizioni in epigrafe precisate e trascritte.

Avverso detta sentenza proponevano appello il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Generale, nonché gli imputati Greco, Riina, Provenzano, Brusca, Calò, Madonia, Geraci, Izzo e Pellegriti, per i motivi di cui appresso si dirà.

Alla prima udienza di questo grado del giudizio, l'Avv. Oddo, nell'interesse del proprio assistito Calò Giuseppe, nell'insistere in tutte le richieste formulate nei motivi di gravame ed in quelli aggiunti, formulava istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 520 c.p.p. 1930, per procedere all'esame dei collaboranti Cangemi Salvatore, Cucuzza Salvatore, Ganci Calogero ed Anselmo Francesco Paolo.

L'Avv. Vito Ganci, difensore di Brusca Bernardo, chiedeva l'esame dei collaboratori Brusca Vincenzo e Brusca Giovanni ed il Procuratore Generale quello di Di Carlo Francesco; l'Avv. Salvo Alongi, nell'interesse di Fioravanti Valerio, chiedeva l'audizione degli imputati di reato connesso Calore Sergio, Bianchi Paolo e Soderini Francesco; l'Avv. Sceusa, sostituto processuale dell'Avv. Oddo, formulava istanza

di riapertura dell'istruzione dibattimentale per sentire il collaborante Scrima Francesco ed, infine, l'Avv. Sorrentino, patrono della parte civile Partito Democratico della Sinistra, chiedeva l'audizione dell'ex generale Paolo Inzerilli.

La Corte, con ordinanza emessa all'udienza del 25/2/1997, ordinava la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere all'interrogatorio, nella qualità di imputati di reato connesso, di Di Carlo Francesco, Cangemi Salvatore, Ganci Calogero, Anselmo Francesco Paolo e Cucuzza Salvatore.

Si riservava, in ordine alle altre istanze, sulle quali, poi, non provvedeva, implicitamente rigettandole.

Tuttavia, il Collegio, nell'indicare le ragioni per le quali riteneva di accogliere alcune delle istanze in quella sede formulate, finiva per dare conto anche del perché le altre non meritavano accoglimento.

Giova, pertanto, in questa sede, richiamare le argomentazioni contenute in detta ordinanza, laddove veniva sottolineato il carattere eccezionale dell'istituto della rinnovazione del dibattimento, rispetto all'abbandono del principio dell'oralità del secondo grado del processo, normalmente vigente, e l'enunciata conseguenza di tale principio, alla stregua del quale, non possono essere accolte le istanze tendenti ad una mera ripetizione di attività istruttorie compiute nel corso del giudizio di primo grado, senza che vengano indicate nuove circostanze, capaci di incidere in maniera sostanziale sul tema probatorio, che si vuole approfondito.

In tale prospettiva, non può essere certamente accolta la richiesta di

sentire i due Brusca, dal momento che l'omessa indicazione delle circostanze sulle quali i due dovrebbero essere sentiti, non solo confligge con la presunzione di completezza dell'istruttoria già svolta, ma non consente nemmeno di valutare la stessa rilevanza del mezzo di prova ai fini della decisione.

Le richieste dell'Avv. Alongi, poi, non sono altro che istanze di mera ripetizione di atti istruttori già svolti in primo grado, senza che da esse si possa cogliere alcuno spunto di novità, che possa incidere, anche solo lontanamente, sul materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di prime cure.

Quanto alla richiesta dell'Avv. Sceusa, osserva il Collegio che il predetto difensore non ha addotto alcun elemento dal quale possa trarsi la ragionevole convinzione che il predetto collaboratore possa essere a conoscenza delle circostanze sulle quali il medesimo dovrebbe essere sentito (se membri della "famiglia di Porta Nuova" abbiano partecipato ad alcuni degli omicidi per cui si procede).

Con riferimento, infine, alla richiesta dell'Avv. Sorrentino, non può che ribadirsi quanto detto a proposito della presunzione di completezza dell'istruttoria svolta in primo grado.

Puntando, infatti, l'obiettivo su tale principio, balza all'evidenza come le circostanze oggetto di prova ("perché Pio La Torre sia stato tenuto sotto osservazione fino al 1978, perché dopo sia stato declassificato e perché, infine, sia stato tenuto sotto controllo fino all'aprile del 1982") siano del tutto inidonee ad infirmare, con il prescritto connotato di decisività, l'efficacia dimostrativa delle emergenze probatorie raccolte

nel giudizio di primo grado.

Il 14 ed il 15 marzo 1997, venivano sentiti dal Presidente e dal consigliere relatore, all'uopo delegati dalla Corte, in Firenze, presso l'aula bunker Fausto Dionisi, nella qualità di imputati di reato connesso, Cucuzza Salvatore, Cancemi Salvatore, Anzelmo Francesco Paolo e Ganci Calogero.

All'udienza del 17/3/1997, venivano chieste all'Autorità di Polizia informazioni su certo Leggio Giuseppe da Corleone; indicato dal Ganci come uno degli esecutori materiali del delitto in danno del Mattarella.

La Corte disponeva tali accertamenti, che consentivano, però, di raggiungere risultati di certezza in ordine all'estraneità di tale soggetto al delitto per il quale era stato accusato.

All'udienza del 3/5/1997, il Presidente ed il consigliere relatore, all'uopo delegati dalla Corte, sempre in Firenze, presso la predetta aula, procedevano all'esame di Di Carlo Francesco.

All'udienza del 10/5/1997, il P.G. chiedeva accertamenti sullo "status libertatis", all'epoca dei delitti per cui si procede, di Madonia Antonino cl. 52, Madonia Giuseppe cl. 54, Puccio Vincenzo e Gambino Giacomo Giuseppe, indicati dal Di Carlo, il Madonia Antonino quale certo esecutore materiale del delitto in danno del Mattarella e gli altri quali probabili autori dello stesso delitto e di quello in danno del Reina. Chiedeva, altresì, acquisirsi fotosegnalica del Madonia Antonino, dal momento che il Di Carlo aveva asserito che tra costui ed il Fioravanti Giuseppe Valerio vi fosse, sul piano fisico, una notevole somiglianza.

Dell'esito di tali accertamenti si dirà allorché si passerà alla trattazione



dei singoli delitti.

All'udienza del 26/9/1997 è iniziata la discussione finale, nel corso della quale, i difensori delle parti civili, il P.G. ed i difensori degli imputati hanno concluso nei termini in epigrafe precisati e trascritti.

All'udienza del 17/2/1997 la Corte si è ritirata nella camera delle deliberazioni; indi il Collegio è ritornato nella sala d'udienza ed il Presidente ha dato lettura del dispositivo.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A' or a similar symbol, located at the bottom right of the page.

2°- REGOLE PER LA VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN CORREITA'.

Il presente procedimento si basa essenzialmente sulle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, sicché è parso necessario alla Corte di primo grado enunciare i criteri sulla base dei quali valutare le chiamate in correità.

Al riguardo, i primi giudici hanno mostrato di condividere pienamente quanto in proposito argomentato dai giudici della Corte di Cassazione nella sentenza conclusiva del cosiddetto maxiprocesso, ribadendo principi e metodologie acquisitive della prova, già contenute in detta decisione e che, in questa sede possono essere così, in sintesi, riassunti:

- a) occorre esaminare la credibilità del dichiarante in relazione tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa di coautori e complici;
- b) verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce dei criteri, quali, in particolare, quelli della precisione, coerenza, costanza e spontaneità;
- c) esaminare i cosiddetti riscontri esterni;
- d) procedere, infine, alla valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova, che ne confermino l'attendibilità.

Quanto ai riscontri la Corte afferma che essi:

- aa) coprono un'area indefinita e vastissima, non limitata, quindi, ai riscontri cosiddetti reali, e possono essere della più diversa natura,

purché risultino idonei a conferire alla chiamata oggettiva attendibilità, potendo, quindi, consistere anche in un'ulteriore chiamata in reità o correità, essendo ravvisabile in ognuna di esse una efficacia probatoria che si trasfonde nell'altra, per la cosiddetta convergenza del molteplice, purché la conferma non derivi da fattori accidentali o peggio manipolatori, producenti una coincidenza soltanto fittizia, come può avvenire per effetto della mera "circularità della prova";

bb) non devono necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, né, necessariamente, riguardare direttamente il "thema probandum".

I giudici di prime cure hanno, inoltre, ribadito la regola della frazionabilità della chiamata in correità, nel senso della limitazione della conferma o della smentita probatoria alle sole parti coinvolte, senza estensione alle altre, potendo ogni parte essere distintamente oggetto di verifica.

Quanto, infine, alla valutazione delle chiamate "de relato", la Corte di primo grado ha ritenuto inesatto il richiamo all'art. 195 del nuovo codice di rito e alle limitazioni che esso prevede per l'utilizzazione della "testimonianza indiretta", non solo perché inapplicabile al presente procedimento, che prosegue con le regole del vecchio rito, ma anche perché la regola del nuovo codice riguarda, appunto, le dichiarazioni rese da persone che, tecnicamente, rivestono la qualità processuale di testimoni e non le dichiarazioni rese da imputati o coimputati, che vanno ricondotte, pertanto, nella generale orbita di cui al terzo e quarto comma dell'art. 192, quanto alla valutabilità ai fini

della prova.

In definitiva, hanno ritenuto i primi giudici, che la chiamata in correità, o in reità "de relato", pur circondata dalle cautele e dalle sanzioni processuali espressamente previste, deve pur sempre collocarsi nel novero delle prove di primo rango e pienamente rappresentative, il che giustifica l'adozione di prudenziali misure di ammissibilità e di utilizzabilità, nel senso che, mentre nella chiamata diretta basta procedere all'esame dell'attendibilità del chiamante, in quella indiretta l'operazione di verifica deve essere estesa anche alla fonte di riferimento.

Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni svolte dai primi giudici in ordine alla metodologia di acquisizione e valutazione della prova, che, del resto, trovano conferma nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. Un. 22/2/1993 Marino; Cass. sez. 6° 19/4/1990, Gattuso ed altri; Cass. sez. 1° 16/10/1990, Andraus; Cass. 7/2/1991, Vannini), di guisa che, sarebbe agevole aggiungere ulteriori citazioni, anche molto recenti, conformi a quelle, di volta in volta, richiamate dai giudici di primo grado.

Ritiene, tuttavia, la Corte che i criteri enunciati dai giudici di prime cure vadano ulteriormente integrati e precisati.

In ordine ai riscontri estrinseci, ritiene la Corte di dovere precisare che questi, pur se indefiniti nella loro natura ed anche non riguardanti direttamente il "thema probandum", debbano, tuttavia, essere univoci nel loro significato.

E' necessario, cioè, che l'elemento proveniente da fonte diversa dal

chiamante, pur nella sua portata parziale, sia, oltre che variamente caratterizzato quanto alla provenienza ed al contenuto, univoco nel suo significato.

Se esso fosse suscettibile di più interpretazioni ugualmente plausibili, non potrebbe, evidentemente, svolgere la funzione che gli è demandata dall'art. 192, 3° comma, c.p.p., ovvero sia quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie.

Nessun conforto può, infatti, fornire ad una determinata ricostruzione dei fatti un dato che sia compatibile con altre e diverse ricostruzioni dei fatti medesimi: un elemento dubbio, per sua intrinseca natura, può corroborare, al più, un giudizio di possibilità, non un giudizio di certezza (Cass. 11/6/90. Guarneri e Cass. sez. 6° 12/1/1996, Aglieri Pietro ed altri).

A proposito dell'attendibilità intrinseca, ritiene il Collegio di dovere sottolineare come questa sia una realtà sfuggente, il risultato più di percezioni intuitive, che di analisi razionali: gli indici rivelatori, infatti, a ben guardare, considerati in sé e per sé, hanno una scarsa, se non nulla, idoneità ad individuare la verità o ad evidenziare il mendacio.

Così la mancanza di interesse del collaborante, giacché un interesse sussiste sempre, se non altro legato al programma di protezione ed assistenza.

Del resto, tutta la legislazione sui collaboratori di Giustizia risulta improntata a criteri di premialità ed è tesa a favorire al massimo le collaborazioni con l'offerta di vantaggi economici e processuali di rilievo certamente non indifferente.

I motivi di inimicizia nei confronti dell'accusato, d'altra parte, non sempre costituiscono sintomo rivelatore della falsità dell'accusa, la cui strumentalità non è incompatibile con la sua veridicità.

Così, la precisione, la reiterazione uniforme, la coerenza interna, la costanza, l'articolazione e la spontaneità delle dichiarazioni non consentono un giudizio definitivo sull'attendibilità.

L'imprecisione, la contraddizione non macroscopica, le divergenze tra versioni successive, infatti, possono essere frutto di errore, di offuscamenti della memoria, dell'emotività e della incapacità di ricostruire i fatti seguendo i corretti collegamenti logici; mentre, di converso, la spontaneità, la precisione, la reiterazione uniforme, la coerenza e la logicità potrebbero essere perfettamente compatibili con la falsità di un racconto, creato, studiato, ed assimilato da un falso collaborante.

Ne consegue che la presenza contemporanea di tutti gli indici non è certamente sufficiente a fondare un giudizio di attendibilità, parimenti il mancato rinvenimento degli stessi o il riscontro soltanto di alcuni parametri negativi non pregiudicano un giudizio positivo sulla veridicità delle accuse.

Appare, dunque, semplicistico distinguere rigidamente e schematicamente un giudizio di attendibilità intrinseca ed uno di credibilità estrinseca, facendo discendere da un'eventuale mancanza degli indici rivelatori della cosiddetta attendibilità intrinseca una preclusione aprioristica ad una positiva verifica esterna.

Piuttosto, il giudizio di attendibilità deve essere unico e globale,

fondato su una valutazione unitaria e complessiva di tutti quei dati idonei a supportare il libero convincimento del giudice, tra cui l'esame della personalità dell'accusatore e l'analisi formale delle sue affermazioni, nonché di quegli elementi probatori, cui fa riferimento la stessa dizione letterale dell'art. 192 3° co. c.p.p., nel porre un principio assoluto per cui la chiamata in correità deve essere integrata da elementi estrinseci.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità, in misura pressoché unanime, ha ritenuto non corretto attribuire all'attendibilità intrinseca, se di esito incerto o contraddittorio, una valenza preclusiva, "a priori" del confronto con ulteriori elementi, perché "dal coevo apprezzamento dell'attendibilità estrinseca potrebbero derivare elementi di conferma in grado di bilanciare le risultanze del primo approccio (Cass. pen. sez. 1° 30/1/1992 n. 80).

Appare, infine, necessario sottolineare che il riscontro esterno deve essere necessariamente individualizzante (il dato, dopo un'iniziale oscillazione, deve ormai ritenersi definitivamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità), non essendo sufficiente il riscontro in ordine al fatto, ma dovendosi necessariamente estendere la ricerca degli elementi di conferma in direzione di tutti i partecipanti al fatto medesimo, pur dovendosi ammettere che il pieno riscontro, in ordine al fatto ed alla partecipazione ad esso del chiamante, comporta un minore impegno dimostrativo nell'effettuazione dell'operazione di verifica degli ulteriori elementi riguardanti la partecipazione al fatto medesimo dei singoli chiamati in reità o in correità.

Enunciati i principi generali in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, la Corte di primo grado si è soffermata sull'attendibilità intrinseca dei collaboranti esaminati nel corso del presente procedimento, pervenendo a risultati positivi per tutti, ad eccezione di Spatola Rosario e Giacalone Matteo, i quali, orbitando esclusivamente nell'ambito di "cosa nostra" della provincia di Trapani, hanno, ad avviso dei primi giudici, dimostrato di non avere cognizione delle vicende di "cosa nostra palermitana".

Hanno, i giudici di prime cure, innanzitutto, evidenziato che l'intrinseca attendibilità di alcuni collaboranti è stata positivamente riscontrata dai giudici di merito, con sentenze che hanno retto al vaglio di legittimità; in particolare, l'attendibilità intrinseca di Tommaso Buscetta, Contorno Salvatore, Antonino Calderone, Francesco Marino Mannoia è rimasta definitivamente acclarata con la nota sentenza n. 80/92, che ha concluso il maxiprocesso e quella di Vincenzo Marsala è stata sancita nel cosiddetto maxibis.

Ma la Corte si è soffermata anche sull'attendibilità degli altri collaboranti, indicando per ciascuno di essi elementi di conferma delle loro dichiarazioni.



3° - STRUTTURA DI "COSA NOSTRA"

I giudici di primo grado si sono, poi, occupati di disegnare la struttura ed indicare le regole che governano l'organizzazione criminale denominata "cosa nostra" negli stessi termini in cui sono stati indicati dai collaboratori di giustizia ed in particolar modo da Buscetta, Marino Mannoia e Contorno, la cui attendibilità sul punto è stata positivamente riscontrata nell'ambito del più volte citato maxiprocesso.

Secondo la ricostruzione operata in tale processo, l'associazione in esame è disciplinata da regole non scritte, tramandate oralmente, di cui non si trova traccia documentale non esistendo elenchi di appartenenza, né attestati di alcun tipo.

Per l'inserimento nella stessa sono richieste prove di valore e di coraggio secondo la logica criminale; una situazione familiare limpida secondo quel concetto distorto di "onore" e l'assenza di parentela con "sbirri", cioè di persone che, in qualche modo, rappresentino l'Autorità dello Stato.

Il soggetto in possesso di questi requisiti viene, dapprima "avvicinato" e poi "studiato", per sondare le sue capacità e la sua disponibilità a far parte dell'associazione.

Ottenutone il consenso, il neofita viene portato in un luogo appartato, che può essere anche una casa di abitazione, ove, alla presenza di almeno "tre uomini d'onore" della "famiglia", di cui andrà a far parte, si svolge la cerimonia del giuramento di fedeltà a "cosa nostra", secondo l'ormai noto rituale della santina bruciata e della puntura del

dito, rituale dettagliatamente descritto nella più volte citata sentenza della Cassazione emessa nell'ambito del maxiprocesso.

Solo dopo il giuramento l'uomo d'onore viene presentato alla famiglia, del quale prima ignorava la carica, cominciando, quindi, a conoscere i segreti di "cosa nostra" e ad entrare in contatto con gli altri associati dell'organizzazione.

La qualità di uomo d'onore, una volta acquisita, cessa soltanto con la morte, anche se gli eventi della vita possono determinare che l'uomo d'onore si trasferisca in qualche luogo lontano dalla Sicilia e che, quindi, non venga impiegato attivamente negli "affari" della "famiglia"; è, in tal caso, possibile che ci si ricordi di lui e gli si richieda un qualche apporto derivante dalla sua qualità di "uomo d'onore", al quale certamente non si può sottrarre.

La cellula primaria dell'organizzazione è costituita dalla "famiglia", una struttura, cioè, rigidamente ancorata al territorio, che controlla una zona della città, in genere una borgata, o un centro abitato da cui prende il nome.

La "famiglia" è governata da un capo di nomina elettiva chiamato "rappresentante", il quale, a sua volta, nomina un "sottocapo", uno o due "consiglieri" ed i "capidecina", che hanno il compito di coordinare l'attività degli uomini d'onore loro affidati.

L'attività delle "famiglie" è coordinata da un organismo collegiale denominato "commissione" o "cupola", di cui fanno parte i "capimandamento", e cioè i rappresentanti di tre o più famiglie territorialmente contigue.

Generalmente il "capomandamento" è anche il capo di una delle "famiglie".

La "commissione" è presieduta da uno dei "capi mandamento", anche se in origine, forse per accentuare il carattere di "primus inter pares", il capo della "commissione" veniva chiamato "segretario".

La "comissione" ha una sfera di azione che corrisponde alla circoscrizione territoriale provinciale ed ha il compito di assicurare il rispetto delle regole di "cosa nostra" all'interno di ciascuna "famiglia" e, almeno inizialmente, di comporre eventuali vertenze fra le "famiglie" medesime.

In tempi più recenti è stato costituito un organismo di coordinamento chiamato "interprovinciale", o "Regione", di cui facevano parte i capi delle "commissioni" delle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania, organismo che, nel pieno rispetto delle autonomie delle "commissioni provinciali", è stato creato con lo scopo di consentire ai capi di consultarsi per gli affari che esulano dall'ambito provinciale e che interessano i territori di altre "famiglie".

La struttura di "cosa nostra", dunque, è sostanzialmente unitaria e verticistica solo per quanto riguarda le strutture di base.

Infatti, la piena autonomia decisionale ed operativa degli organismi di base (le famiglie) si limita all'ambito strettamente territoriale, mentre per questioni che trascendono gli interessi locali vi sono degli organismi concentrici e sovraordinati, con compiti di controllo e coordinamento, oltre che decisionali.

Nonostante la struttura abbia modello gerarchico, non tutti i membri

delle varie "famiglie" si conoscono fra di loro ed i rapporti tra una famiglia e l'altra vengono tenuti, pressoché esclusivamente, dai capi, per cui l'organizzazione è strutturata con il sistema delle paratie stagne, e ciò a maggior garanzia di sicurezza e segretezza.

Infatti, è impossibile presentarsi da solo come "uomo d'onore" ad un altro membro di "cosa nostra", poiché, in tal modo, nessuno dei due avrebbe la sicurezza della rispettiva qualifica dell'altro; occorre, quindi, l'intervento di un terzo membro dell'organizzazione, che li conosca entrambi per la loro "qualità", e che li presenti tra loro in termini che diano l'assoluta certezza ad entrambi dell'appartenenza a "cosa nostra" dell'interlocutore.

Un'altra regola che deriva dal principio della sovranità territoriale è quella che nessun omicidio può essere commesso senza l'assenso del "rappresentante" della famiglia nel cui territorio deve essere eseguito il delitto, mentre i più gravi fatti di sangue, che esulano dalla competenza strettamente territoriale o dal governo della famiglia, vengono decisi da tutta la "commissione", che ne affida l'esecuzione ad "uomini d'onore" scelti discrezionalmente fra le varie famiglie, senza che sia necessario informarne i rispettivi capi.

La Corte di primo grado, con riferimento alla struttura ed alle regole che governano l'associazione criminale in esame, si è in particolare occupata della "commissione provinciale" di Palermo, in quanto gli imputati aderenti a tale consorceria sono stati chiamati a rispondere dei reati di omicidio loro contestati, perché si tratta di decisioni che rientrano, secondo l'ordinamento interno di "cosa nostra", nella

competenza della "commissione provinciale" di Palermo, organismo di vertice di cui gli imputati fecero parte nel periodo in cui sarebbero stati prima ideati e poi effettivamente commessi gli omicidi per cui è processo.

Alla stregua delle concordanti dichiarazioni rese da tutti i collaboratori di giustizia sentiti nel presente procedimento, a seguito della scomparsa di Giacalone Filippo e dell'espulsione di Badalamenti Gaetano, detta "commissione" risultava, infatti, tra gli altri, composta dagli odierni imputati.

Quanto alle regole che governavano il funzionamento della "commissione", i primi giudici hanno, innanzitutto, posto in evidenza le dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso, secondo il quale, "nessun omicidio può essere compiuto nella zona d'influenza di una determinata famiglia, senza il benessere del capo della famiglia stessa. Per gli omicidi di maggior rilievo occorre, poi, il consenso della commissione. Trattasi di procedure che non soffrono eccezione".

Tutti gli altri collaboratori sentiti nel presente procedimento hanno confermato la struttura organica di "cosa nostra" delineata dal Buscetta precisando che, nell'ambito dell'organizzazione, la provincia di Palermo rivestiva una posizione di preminenza.

In particolare, Giuseppe Marchese ha specificato che le regole sopra enunciate "possono subire, ed hanno subito, eccezioni, soltanto quando un gruppo interno a "cosa nostra", come è successo all'epoca della cosiddetta guerra di mafia, voleva attuare una propria strategia ai danni di un altro gruppo".

Però, ha precisato il Marchese, quando si verificano siffatte eccezioni le stesse si riconoscono con certezza qualche tempo dopo, alla luce degli avvenimenti che seguono; una lunga scia di delitti, infatti, testimonia la reazione del gruppo esautorato.

Da queste ulteriori propalazioni la Corte di primo grado ha tratto ulteriore conferma della riconducibilità dei delitti in parola ai componenti della "commissione", dal momento che nessuna reazione e nessun fatto eclatante all'interno di "cosa nostra" avvenne dopo la realizzazione dei delitti in esame.

**4° - RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI DELLA
"COMMISSIONE", SECONDO QUANTO RITENUTO DAI
PRIMI GIUDICI.**

La Corte di primo grado si é, infine, occupata della problematica della responsabilità penale dei componenti della "commissione", nel loro ruolo di partecipi, con specifico riferimento ai delitti contro la vita compiuti da altri appartenenti al sodalizio e riferibili all'organizzazione in quanto inseriti nel quadro del programma criminoso, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte di Assise di Palermo emessa nell'ambito del maxiprocesso, laddove vengono attribuiti alla "commissione" e, quindi, ai suoi componenti, i soli delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico di comune rilievo (un interesse, cioè, dell'intera organizzazione mafiosa) desumibile da un contesto probatorio di sicura affidabilità e in grado di esprimere una causale certa, riconducibile senza perplessità, proprio all'organo societario supremo deputato alla sua vigile tutela ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti.

I primi giudici hanno, però, rilevato, e ciò, come vedremo in sintonia con la nota sentenza della Cassazione emessa nello stesso procedimento, una contraddizione tra i principi enunciati e le conclusioni cui in tema di attribuibilità dei delitti ai singoli componenti dell'associazione sono pervenuti i giudici di appello, laddove affermano la necessità di dimostrare, sia pure in via indiziaria, volta per volta, per ogni singolo delitto, che la relativa deliberazione era stata adottata con il contributo di ciascun componente della "commissione",

inteso come personale partecipazione alla sede deliberativa - ovviamente in senso figurato- affinché l'interessato possa esercitarvi, eventualmente un utile dissenso; circostanze queste da verificare attraverso un rigoroso esame delle risultanze processuali, sia di quelle che offrono indicazioni probatorie sulla possibile causale, sia di quelle che alle stesse offrono riscontro.

La Corte di primo grado ha, dunque, ritenuto, mostrando di applicare i principi enunciati nella citata sentenza, che alla ormai incontestabile struttura unitaria e verticistica di "cosa nostra" non possa non corrispondere, quanto meno per i delitti che investono interessi fondamentali dell'intera organizzazione, una decisione (e quindi una responsabilità) di un organo "di generica autorità e di indiscusso potere che non può non identificarsi nella commissione di Palermo, vertice dell'organizzazione".

I primi giudici, in linea con il principio enunciato, hanno, infine, mostrato di condividere quanto ritenuto dai giudici di legittimità, che hanno emesso la sentenza in esame in tema di "consenso tacito o passivo".

Su questo tema, che riveste un indubbio rilievo nel processo che ci occupa, i giudici della Suprema Corte hanno testualmente affermato: "sin d'ora può dirsi che, se per consenso tacito si intende l'approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di un'iniziativa altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi, esercita, il potere dovere di esaminarla e di deliberarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di

interdirne eventualmente l'attuazione, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza, tale consenso non si sottrae - all'evidenza- alla categoria degli atti concorsuali nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva".

Esso contiene i necessari elementi del dolo e dell'efficienza causale rispetto all'evento che viene realizzato, salva la prova contraria e concreta della inesistenza di un nesso causale per l'inefficacia del rafforzamento rispetto all'altrui volontà, se capace, comunque, di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto.

Questi, dunque, in sintesi, le regole enunciate dai giudici di primo grado all'interno delle quali i medesimi hanno, poi, iscritto l'affermazione della penale responsabilità degli imputati, componenti della "commissione", in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

**5° STRUTTURA, ORDINAMENTO INTERNO, COMPOSIZIONE E
DINAMICHE DELLA "COMMISSIONE" CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL PERIODO CHE VA DAL 1978 ALLA
CONSUMAZIONE DEGLI OMICIDI IN DANNO DI LA TORRE
È DI SALVO.**

Come si è detto, della struttura e dell'ordinamento della "commissione" si è occupata la sentenza di primo grado, nei termini sinteticamente già richiamati.

L'argomento, comunque, ha avuto una ben più ampia ed articolata trattazione nella imponente ordinanza di rinvio a giudizio (pag. da 1202 a 1363), cui, per questa parte, può farsi integrale richiamo, trattandosi di atto del processo conoscibile dalle parti.

Giova, in ogni caso, per l'estrema rilevanza dell'argomento, in ordine ad uno dei passaggi obbligati del percorso motivazionale, indicato allorché si è trattato della responsabilità dei suoi componenti, operare una, seppur sintetica, ricostruzione della composizione e delle dinamiche di tale organismo con particolare riferimento al periodo che copre gli omicidi per cui è processo, e cioè dal 1978 al 1982.

Tale ricostruzione si basa essenzialmente sulle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia, sentiti nell'ambito del presente procedimento e sui riscontri a tali dichiarazioni indicati in detta ordinanza (si pensi, ad esempio, alle intercettazioni del bar regio di Montreal).

Particolare rilievo, specie per gli anni più remoti, rivestono quelle di Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno e Antonino Calderone.

Procedendo a tale ricostruzione, e segnatamente all'indicazione delle relative dinamiche, può farsi riferimento, innanzitutto, alla prima guerra di mafia del 1961, cui seguì un periodo in cui la "commissione" fu sostituita da un direttorio comprendente tre persone: Badalamenti Gaetano, Bontate Stefano e Riina Salvatore, quale sostituto di Leggio Luciano, in quanto quest'ultimo non si trovava in stato di libertà.

In questa fase si cominciano ad evidenziare i prodromi di quella che sarà la successiva guerra di mafia, scatenata dalla tendenza egemonica della "famiglia" di Corleone.

Vengono, infatti, in questo arco temporale, perpetrati, all'insaputa del Badalamenti e del Bontate: 1) il sequestro in danno di una potente famiglia di imprenditori: i Cassina (vigeva, all'epoca, peraltro per "cosa nostra" un espresso divieto di eseguire sequestri di persona in Sicilia); 2) l'omicidio del Maresciallo Angelo Sorino; 3) il sequestro in danno dell'esattore Luigi Corleo, suocero di Nino Salvo, "uomo d'onore" della famiglia di Salemi, legato da intimi rapporti di amicizia e comunanza mafiosa al Bontate.

Devesi, a questo punto, evidenziare che, proprio intorno al 1975, epoca in cui si verifica l'ultimo degli episodi criminosi sopra elencati, era ritornata la "normalità" in seno a "cosa nostra", con la ricostituzione della "commissione", che, in quell'epoca, risultava così composta:

- 1) capo - Badalamenti Gaetano della "famiglia" di Cinisi;
- 2) capomandamento - Salamone Antonino della "famiglia" di S. Giuseppe Iato;
- 3) capomandamento - Leggio Luciano della "famiglia" di Corleone;

4) capomandamento - Bontate Stefano della "famiglia" di Santa Maria di Gesù;

5) capomandamento - Di Maggio Rosario della "famiglia" di Passo di Rigano;

6) capomandamento - Scaglione Salvatore della "famiglia" della Noce;

7) capomandamento - Calò Giuseppe della "famiglia" di Porta Nuova;

8) capomandamento - Riccobono Rosario, della "famiglia" di Partanna Mondello;

9) capomandamento - Giacalone Filippo della "famiglia" di San Lorenzo;

10) capomandamento - Greco Michele della "famiglia" di Ciaculli;

11) capomandamento - Geraci Antonino della "famiglia" di Partinico.

Proprio nel ripristinare le ordinarie strutture di "cosa nostra" il Leggio aveva tentato di imporre come "capomandamento" personaggi a lui vicini; ma, tale manovra, intuìta dal Bontate e dal Badalamenti, era stata strenuamente avversata, causando ulteriori malumori e risentimenti.

Comunque, in seguito all'arresto di Leggio Luciano, il suo posto in "commissione" venne preso da Salvatore Riina e da Bernardo Provenzano, così come Antonino Salamone, dimorante in San Paolo del Brasile, venne sostituito dal suo vice, Brusca Bernardo.

Nel 1978, Badalamenti Gaetano, accusato, secondo Buscetta falsamente, di avere partecipato, senza riferire in "commissione", in qualità di mandante, all'uccisione del capo della "famiglia" di Vallelunga, Madonia Francesco, acerrimo nemico di Giuseppe Di

Cristina, a sua volta ucciso nello stesso arco temporale dallo schieramento corleonese, venne "posato".

Gli anni che vanno dal 1975 al 1978 segnano un progressivo allargamento dell'egemonia, in seno alla "commissione", dei "corleonesi", con conseguente, lenta emarginazione dello schieramento avversario, ormai sostanzialmente ridotto al Bontate e all'Inzerillo.

In buona sostanza, può, senza dubbio, affermarsi che nel 1978, in seno alla "commissione", vi era uno schieramento di "Liggiani", ormai padroni della situazione, composto da Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Calò Giuseppe, Scaglione Salvatore, Madonia Francesco e Geraci Antonino; un gruppo avverso composto dal Bontate, dall'Inzerillo e da Pizzuto Gigino; ed, infine, un terzo gruppo composto da Salamone Antonino, Riccobono Rosario e Greco Michele, che non erano esplicitamente avversari dei "corleonesi", ma che erano sicuramente avversi al Badalamenti.

Lo strapotere dei "corleonesi", poi, aveva un'ulteriore impennata con l'attrazione nell'ambito del loro schieramento di Brusca Bernardo, sostituto del Salamone, a seguito del definitivo stabilirsi di quest'ultimo in Brasile, con l'attribuzione delle funzioni di segretario a Michele Greco, il quale sempre più diventava un mero "nuncius" delle volontà e delle malefatte dell'ala egemone.

La nomina a "segretario" di Michele Greco comportava l'entrata in "commissione", in rappresentanza della famiglia di Ciaculli, di Greco Giuseppe cl. 1952, detto "Scarpazzedda", anche lui legato da profondi vincoli allo schieramento vincente.

Riassuntivamente, quindi, può affermarsi che, fino alla data dell'omicidio in danno del Mattarella (6/1/1980), la "commissione" era sicuramente composta da

- 1) Michele Greco - capo;
- 2) Salvatore Riina - componente;
- 3) Bernardo Provenzano - componente;
- 4) Bernardo Brusca - componente, in sostituzione di Salamone Antonino;
- 5) Giuseppe Calò - componente;
- 6) Francesco Madonia - componente;
- 7) Antonino Geraci - componente;
- 8) Giuseppe Greco - componente;
- 9) Riccobono Rosario - componente;
- 10) Stefano Bontate - componente;
- 11) Salvatore Inzerillo - componente;
- 12) Gigino Pizzuto - componente;

Come si è detto, gli anni tra il '78 e l'80 contengono in sé i germi di quella che fu, poi, la vera e propria guerra di mafia, che avrà il suo momento iniziale ed insieme decisivo tra il marzo ed il maggio del 1981, con gli assassini, ad opera dello schieramento "corleonese", di Giuseppe Panno, Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo.

In realtà, non si trattò di vera e propria guerra, ma di una sistematica aggressione da parte dello schieramento vincente dei "corleonesi" nei confronti del gruppo avverso, nel cui campo, in modo esclusivo, si verificarono le perdite.

La ricostruzione delle dinamiche interne della "commissione" successive al 1980 si basa essenzialmente sulle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore e Francesco Marino Mannoia, in quanto, nel gennaio del 1981, il Buscetta, incalzato dagli avvenimenti, si stabilì in Brasile; le uniche notizie in suo possesso, successivamente a tale data, sono limitate a quelle riferitegli da Antonino Salamone e Gaetano Badalamenti.

Comunque, tutte le ricostruzioni dei collaboratori di Giustizia, per il periodo successivo al maggio 1981, convergono nel delineare uno scenario di assoluta padronanza del campo da parte dei "Corleonesi", che ormai avevano eliminato tutti gli avversari.

Naturalmente la "commissione" non poteva che essere lo specchio dei tempi; l'organismo era, ormai, saldamente in mano allo schieramento "corleonese", anche perché composto da "capimandamento" di provata fedeltà.

All'epoca del delitto in danno del La Torre e del Di Salvo, la "commissione", dunque, risultava così composta:

- 1) Pippo Calò, rappresentante del mandamento di Porta Nuova;
- 2) Madonia Francesco, rappresentante della "famiglia" di Resuttana;
- 3) Buscemi Salvatore, rappresentante della "famiglia" di Passo di Rigano;
- 4) Riccobono Rosario, rappresentante della "famiglia" di Partanna;
- 5) Brusca Bernardo, rappresentante della "famiglia" di San Giuseppe Jato;
- 6) Geraci Antonino, rappresentante della "famiglia" di Partinico;

7-8) Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, quali esponenti della
"famiglia" di Corleone

9-10) Greco Michele e Pino Greco detto "scarpuzzedda", in
rappresentanza della "famiglia" di Ciaculli; il primo con funzioni di
segretario coordinatore.